

31. Allegato 4 del DPCM, 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza legenda, voce H, e codice H. 12.92.1
<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=18/03/2017&redaz=17A02015&artp=4&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=001>
32. https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1313724/2021.11.04_NII_Beovu-brolucizumab_IT.pdf

24A05248

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 9 luglio 2024.

Sisma Abruzzo 2009 - Conservatorio statale di musica Alfredo Casella - Comune dell'Aquila. Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 135 del 2012 e modifica delle delibere CIPE n. 44 del 2012 e n. 24 del 2018. (Delibera n. 46/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 4, del decreto-legge n. 39 del 2009 che prevede, tra l'altro, il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, «compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle



risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Considerato che, ai sensi del citato art. 67-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, le «disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico, nonché la tabella E, che reca il rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in parti-

colare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite e approvate con apposita delibera del CIPE;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera c), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Co-



mitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegato linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinqies, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2012, n. 135, che ha disposto, tra l'altro, il finanziamento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione per un importo pari a 6 milioni di euro, dell'intervento denominato «Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine», incluso nella «Lista Interventi edilizia pubblica del Comune di L'Aquila», di cui alla Tabella 2 allegata alla delibera stessa;



Vista la delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 44, che ha approvato il «2° Programma stralcio per la ricostruzione di edifici pubblici nella Città e nella Provincia di L'Aquila» e individuato, nell'ambito del relativo allegato, l'elenco degli edifici inclusi nel programma, in cui risulta compreso l'intervento denominato «L'Aquila – Conservatorio di musica a Collemaggio» finanziato per un importo pari a 18,2 milioni di euro;

Vista la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 24, che ha approvato il Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici del Settore «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali», in cui risulta previsto, alla riga 6 dell'Allegato A) recante la «Tabella riassuntiva degli interventi Anno 2018», l'intervento denominato «Conservatorio musicale «Casella»» con assegnazione di risorse, per un importo di 1.500.000 euro, finalizzata alla progettazione dell'intervento;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita con nota prot. DIPE n. 6016-A del 12 giugno 2024 - come successivamente integrata dalla nota della Struttura di Missione di cui al prot. DIPE n. 6571-A del 25 giugno 2024 - con la quale è stata trasmessa la proposta della Struttura di Missione concernente:

la riprogrammazione, per 6 milioni di euro, delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 135 del 2012 all'intervento «Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine», individuato alla Tabella 2 allegata alla suddetta delibera, nell'ambito della «Lista interventi edilizia pubblica Comune di L'Aquila», per il finanziamento di un primo lotto dell'intervento «Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella – L'Aquila»;

la modifica della denominazione dell'intervento «L'Aquila - Conservatorio di Musica a Collemaggio», inserito nel «2° Programma stralcio per la ricostruzione di edifici pubblici nella Città e nella Provincia di L'Aquila» approvato con la delibera CIPE n. 44 del 2012, in «Ex Monastero di S. Maria di Collemaggio»;

la modifica della denominazione dell'intervento «Conservatorio musicale «Casella», inserito nel Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici del Settore «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» approvato con la delibera CIPE n. 24 del 2018, in «Palazzo Gaglioffi».

Tenuto conto che la proposta evidenzia che la delibera CIPE n. 135 del 2012 ha disposto il finanziamento dell'intervento denominato «Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine» per un importo pari a 6 milioni di euro e che lo stesso, ad oggi, non risulta ancora interessato da alcuna opera di ricostruzione; che l'immobile, all'esito di vendita giudiziale è stato acquistato dal Conservatorio statale di musica Alfredo Casella al fine di ospitarne le attività musicali; che il Sindaco dell'Aquila e il Presidente del Conservatorio hanno avanzato la richiesta di rifinalizzazione del contributo in ragione del passaggio di proprietà del bene e della mutata natura funzionale dello stesso, nonché al fine di consentire l'avvio del procedimento amministrativo inerente l'attività di progettazione e di esecuzione dei lavori;

Tenuto conto, inoltre, che la proposta rappresenta che le risorse riprogrammate verranno utilizzate per rendere l'immobile danneggiato idoneo ad ospitare le attività del Conservatorio statale di musica Alfredo Casella; che il comune dell'Aquila, sulla base di una convenzione stipulata con il Conservatorio, risulta centrale di committenza; e che il quadro economico complessivo per la ricostruzione dell'edificio è rideterminato in 11 milioni di euro, calcolato su base parametrica in analogia al prezzo unitario per mq dell'edilizia scolastica;

Considerato che la proposta rappresenta che l'assegnazione di 6 milioni di euro sarà utilizzata per il finanziamento di un primo lotto di intervento, comprendente la fase di progettazione, la demolizione e la realizzazione delle aule didattiche con un cronoprogramma articolato secondo un arco temporale di trentasei mesi e che la somma necessaria al completamento della struttura musicale, al netto dell'importo di 251.371,62 euro proveniente da una donazione SIAE già nella disponibilità del Conservatorio, sarà richiesta a valere su altre fonti di finanziamento destinate alle istituzioni musicali statali, o a valere sui fondi della ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente e della programmazione prevista dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015;

Tenuto conto che la proposta prevede, quindi, il definanziamento dell'intervento «Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine» di cui alla delibera n. 135 del 2012, con contestuale assegnazione delle risorse, pari a 6 milioni di euro, in favore dell'intervento denominato «Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella – L'Aquila», il cui CUP (D18H23002490001) è a titolarità del Conservatorio, e il trasferimento delle suddette risorse secondo le modalità di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 43 del 2013 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017.

Considerato che la proposta rappresenta che il Conservatorio risultava, prima del sisma, privo di un proprio patrimonio immobiliare e che, a seguito del sisma, si è trovato ad operare presso un modulo provvisorio ad uso scolastico, atteso che i due edifici ove si svolgevano ante sisma le attività didattiche istituzionali - il Complesso monastico di Santa Maria di Collemaggio e Palazzo Gaglioffi - sono stati dichiarati inagibili per effetto dei danni provocati dagli eventi tellurici;

Tenuto conto che l'intervento di ricostruzione del Complesso monastico di Santa Maria di Collemaggio, di proprietà della Provincia di L'Aquila, è stato destinatario, nell'ambito della delibera CIPE n. 44 del 2012, di un finanziamento pari a 18,2 milioni di euro e che la denominazione dell'intervento risulta essere «L'Aquila - Conservatorio di Musica a Collemaggio» (CUP D16D12000330001);

Tenuto conto, inoltre, conto che la proposta evidenzia che: il Presidente del Conservatorio ha rappresentato che l'area all'interno del suddetto Complesso monastico, suscettibile unicamente di restauro conservativo, risulta non adatta alle attività musicali e che, quindi, necessita di una nuova sede; il Presidente della provincia dell'Aquila, nel prendere atto della volontà del Conservatorio di voler realizzare una nuova sede nell'edificio ex Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine, ha



confermato l'interesse all'intervento di riparazione del complesso monastico di Collemaggio con una destinazione funzionale ad usi istituzionali, compatibile con le previsioni della progettazione esecutiva, a valere sulla somma già assegnata e nel rispetto del cronoprogramma stabilito dal soggetto attuatore; il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, soggetto attuatore dell'intervento, ha preso atto della decisione del Conservatorio e ha precisato che i lavori proseguono senza interruzioni e che la diversa destinazione funzionale non genera incrementi di spesa e che dalle evidenze del monitoraggio, svolto ai sensi del decreto ministeriale del 29 ottobre 2012, risulta che l'intervento è stato avviato ed è in fase di attuazione con uno stato di avanzamento al 10% ed erogazioni pari a 3.179.330,00 euro con data di fine lavori stimata al 31 dicembre 2025;

Tenuto conto che la proposta prevede, quindi, la modifica della denominazione dell'intervento «L'Aquila - Conservatorio di Musica a Collemaggio», di cui alla delibera CIPE n. 44 del 2012, in «Ex Monastero di S. Maria di Collemaggio»;

Tenuto conto che l'intervento di miglioramento sismico di Palazzo Gaglioffi, di proprietà del Comune di L'Aquila, è stato destinatario, nell'ambito della delibera CIPE n. 24 del 2018, di un'assegnazione pari a 1,5 milioni di euro finalizzata alla progettazione dell'intervento, per un costo complessivo di 8.736.000 euro e che la denominazione dell'intervento risulta essere «Conservatorio musicale «Casella»»;

Tenuto conto, inoltre, conto che la proposta evidenzia che: il Presidente del Conservatorio ha rappresentato che il suddetto edificio, per le esigue dimensioni risulta inadeguato dal punto di vista strutturale ad accogliere la sede musicale, per cui è stato necessario procedere all'acquisto di un altro immobile; il comune dell'Aquila ha comunicato che l'immobile sarà destinato a servizi e attrezzature pubbliche e ad uso pubblico a carattere culturale; la nuova destinazione di Palazzo Gaglioffi, da sede del Conservatorio Casella a uso culturale/direzionale, non comporta incrementi di costo in assenza di modifica della tipologia di intervento, né interruzioni del procedimento; relativamente allo stato di avanzamento dell'intervento, il Comune ha reso noto che, con determina dirigenziale n. 3741 dell'8 settembre 2023, è stato approvato il PFTE concernente i «Lavori di recupero funzionale, strutturale e restauro degli apparati decorativi di Palazzo Gaglioffi» e che non è ancora conclusa la fase di progettazione, con erogazioni pari a 212.000,00 euro;

Tenuto conto che la proposta prevede, quindi, la modifica della denominazione dell'intervento «Conservatorio musicale «Casella»», di cui alla delibera CIPE n. 24 del 2018, in «Palazzo Gaglioffi»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE n. 7106 P del 9 luglio 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 135 del 2012;

1.1. Le risorse, pari a 6 milioni di euro, assegnate con delibera CIPE n. 135 del 2012 all'intervento denominato «Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine», individuato alla Tabella 2 allegata alla suddetta delibera, nell'ambito della «Lista interventi edilizia pubblica Comune di L'Aquila», sono riprogrammate in favore dell'intervento «Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella - L'Aquila» a titolarità del Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella, al fine di rendere l'immobile danneggiato idoneo ad ospitare le attività del Conservatorio.

1.2. Le risorse assegnate sono trasferite secondo le modalità individuate dall'art. 7 del decreto-legge n. 43 del 2013 e dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017.

1.3. Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale è svolto assicurando, ove applicabile, il raccordo con il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e nel rispetto del principio di unicità dell'invio.

2. Modifica della delibera CIPE n. 44 del 2012

2.1. La denominazione dell'intervento «L'Aquila - Conservatorio di Musica a Collemaggio», inserito nell'allegato «2° Programma stralcio per la ricostruzione di edifici pubblici nella Città e nella Provincia di L'Aquila» di cui alla delibera CIPE n. 44 del 2012, è modificata in «Ex Monastero di S. Maria di Collemaggio».



3. Modifica della delibera CIPE n. 24 del 2018

3.1. La denominazione dell'intervento «Conservatorio musicale «Casella»», inserito nel Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici del Settore «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» approvato con la delibera CIPE n. 24 del 2018, è modificata in «Palazzo Gaglioffi».

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1271

24A05207

DELIBERA 9 luglio 2024.

Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016. Assegnazione di risorse a interventi già approvati, modifica del soggetto assegnatario e rimodulazione di un intervento già approvato. (Delibera n. 47/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Considerato che, ai sensi del citato art. 67-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, le «disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili

